



COMUNE DI PETRONA'

Provincia di Catanzaro

www.comune.petrona.cz.it

sindaco.petrona@asmepec.it

tel. 0961/938810 Fax 0961/938811

Via Nazionale, 200

ORDINANZA N. 17 DEL 22.10.2009

OGGETTO: ORDINANZA PER FAVORIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE METEORICHE

IL SINDACO

PREMESSO che il territorio del Comune di PETRONA', che nel corso dei frequenti eventi piovosi la tracimazione delle acque di superficie nelle sedi stradali è stata, tra l'altro, anche provocata dalla scarsa opera di pulizia e manutenzione o chiusura dei canali di scolo, da parte dei proprietari, causando fenomeni di notevoli allagamenti, smottamenti e frane di terreni, con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

CHE detta circostanza è aggravata da una deficiente o carente tenuta dei fondi rustici, limitrofi alle vie principali e vicinali, le cui acque di scolo, non adeguatamente irreggimentate e convogliate, in occasione delle piogge defluiscono nelle strade in parola, trasportando vegetazione e detriti, intasando le vie di deflusso delle acque e provocando i disagi e le situazioni di pericolo sopra enunciate;

RISCONTRATO che in più occasioni a causa delle situazioni sopraevidenziate, l'acqua piovana non viene convogliata nei canali di scolo, ma deborda recando danni sul territorio comunale e disagi ai cittadini ;

ACCERTATO altresì che, nelle zone del Centro abitato i canali, fossi, cunette ed inghiottitoi, in alcuni punti, sono stati in parte o del tutto ostruiti;

VISTO il D.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) ed in particolare gli artt. 16 , 17, 18, 20, 29 e 31 ed il successivo regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 913 cod. civ., rubricato "Scolo delle acque";

RITENUTO doversi provvedere in merito a tutela dell'igiene nonché della pubblica e privata incolumità ;

VISTO l'art. 23 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare n° 7 del 14.06.2002;

VISTO l'art. 54 – 2° comma del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

ORDINA

Per le motivazioni sopra espresse, a proprietari dei terreni e strade soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, di provvedere a mantenere sgombri gli stessi fossi o canali in maniera che in caso di pioggia il deflusso delle acque possa avvenire senza pregiudizio e danno alle proprietà contermini ed alle vie contigue, evitando il pericolo di piena e la conseguente tracimazione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza.

AVVERTE

Che il Comune provvederà, ove detti lavori non vengano eseguiti entro il termine di cui sopra:

- alla esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa di tutte le spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati;
- all'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi della vigente normativa;
- all'avvio delle procedure di risarcimento degli eventuali danni subiti e delle spese sostenute dall'Amministrazione Comunale nei confronti degli inadempienti.

È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.

Si informa, inoltre, così come previsto dall'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e successive modifiche, che avverso il presente provvedimento, si potrà presentare ricorso presso il T.A.R. entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notificazione del presente atto.

La presente ordinanza viene trasmessa per quanto di propria competenza:

- Al Comando Stazione dei Carabinieri di PETRONA';
- All'Ufficio Territoriale del Governo di CATANZARO;
- All'Albo Pretorio – Sede.
- All'Albo Pretorio on-line sul sito www.comune.petrona.cz.it

IL SINDACO
Dott. Santo BUBBO